

Fermo restando il divieto previsto dall' art. 18, c. 1, della legge n. 448/2001 (relativo all'istituzione, presso le pubbliche amministrazioni, di comitati, commissioni o organismi collegiali in genere, ad eccezione di quelli indispensabili ai fini istituzionali) la spesa sostenuta per i suddetti organismi collegiali o monocratici, comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005.

Inoltre, le suddette amministrazioni dovranno provvedere, entro il termine di 120 giorni, al riordino degli organismi stessi, anche tramite soppressione o accorpamento delle strutture, da effettuarsi mediante appositi regolamenti (per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento) o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Inserisce, inoltre, un'apposita sanzione in caso di inadempimento da parte delle amministrazioni vietando alle stesse di corrispondere compensi ai suddetti organismi.

Le disposizioni in argomento non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.

Art. 31. Riorganizzazione del servizio di controllo interno.

Stabilisce che gli organi di direzione del Servizio di controllo interno siano monocratici o costituiti da tre componenti di cui uno con funzioni di presidente e che venga ridotto il numero del personale addetto agli uffici del Servizio stesso.

Art. 32. Contratti di collaborazione.

Prevede una riduzione della spesa relativa alle collaborazioni occasionali o coordinate e continuative attribuite da parte delle pubbliche amministrazioni stabilendo che il conferimento degli incarichi sia condizionato alla sussistenza di un'effettiva necessità conseguente all'impossibilità di utilizzare le risorse umane interne. Inoltre, la prestazione deve avere natura temporanea e altamente qualificata.

Art. 33. Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici.

Prevede l'abrogazione della disciplina relativa alla facoltà del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici fino al settantesimo anno di età. Uniforma, inoltre, la disciplina dei limiti di età prevista per il collocamento a riposo del personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, sia

interno che esterno secondo quanto previsto dall'art. 19, c. 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 34. Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per i trattamenti accessori massimi riconosciuti, in sede di contratto individuale, ai titolari di un incarico di funzione dirigenziale nelle amministrazioni statali. Le amministrazioni sono tenute, inoltre, a rendere note, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Art. 34-ter. Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili.

Modifica l'art. 1, c. 23, della legge n. 266/2005 che prevedeva, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità (entro certi limiti) di acquisire immobili escludendo da tale disposizione gli enti territoriali. Vengono ora esclusi anche gli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione di cui al decreto legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001, nei limiti degli incrementi di spesa di cui all'art. 1, c. 57, della legge n. 311/2004.

Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Commi 28-32.

Prevedono, tra l'altro, l'obbligo per l'appaltatore di rispondere in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali per le prestazioni lavorative dei dipendenti del subappaltatore. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore in presenza della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti previdenziali.

Art. 36. Recupero di base imponibile.

Comma 23.

Dispone l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 del Testo unico delle imposte sul reddito che prevede l'esenzione dall'IRPEF delle somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l'esodo. La norma prevede un regime transitorio

applicabile ai piani d'incentivo all'esodo concordati prima della data di entrata in vigore del decreto.

Commi 25, 25-bis e 26.

Stabiliscono la validità delle disposizioni di cui all'art. 51, c. 2, lett. g-bis del Testo unico delle imposte sul reddito, relative alla esclusione, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, della differenza tra il valore delle azioni e l'ammontare corrisposto dal dipendente, purché le azioni offerte non siano cedute o costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni e che il loro valore non sia superiore alla retribuzione lorda annua del dipendente nel periodo d'imposta precedente.

In caso contrario, il reddito derivante rileva anche ai fini contributivi.

Commi 32 e 33.

Dispongono che, nei periodi d'imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarli sono sospesi, in conseguenza di calamità naturali, rimane confermata la deducibilità degli stessi, se prevista da norme legislative. I suddetti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati.

Art. 36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Comma 1.

Prevede che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su segnalazione degli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, adotti il provvedimento di sospensione dei lavori nei cantieri dove venga utilizzata manodopera in nero in misura pari o superiore al 20% degli occupati regolarizzati ovvero in caso di reiterate violazioni relative al superamento dell'orario di lavoro e la non osservanza dei riposi.

Comma 9.

Reintroduce l'indennità di trasferta a favore del personale ispettivo del Ministero e degli enti previdenziali che era stata abolita dalla legge finanziaria 2006.

Comma 10.

Proroga fino al 31 dicembre 2007 il termine di prescrizione relativo ai contributi previdenziali per l'anno 1996 di pertinenza della Gestione separata dei parasubordinati.

Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

Commi 10-14.

Ridefiniscono i termini di diversi adempimenti fiscali, con effetto dal 1° maggio 2007, e aumentano, inoltre, la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali esclusivamente attraverso il canale telematico.

In particolare, si anticipano il termine di approvazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dei modelli di dichiarazione nonché i termini di presentazione dei medesimi. Si anticipa, inoltre, al 31 marzo la presentazione dei modelli da parte dei sostituti d'imposta, con relativa anticipazione al 28 febbraio del rilascio del modello CUD ai sostituiti.

Comma 49.

Stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati, a decorrere dal 1° ottobre 2006, ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali (dovuti ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo n. 241/1997) esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Comma 56.

Apporta modifiche all'art. 1 del decreto legge n. 41/2004, convertito nella legge n. 104/2004, in tema di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione e stabilisce un adeguamento dei coefficienti di abbattimento da applicare nel caso in cui l'offerta in opzione venga presentata agli aventi diritto oltre sei mesi dalla valutazione dell'Agenzia del territorio.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 settembre 2006 "Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2004".

Stabilisce che il contributo a carico degli iscritti al Fondo in argomento, è aumentato a euro 1.413,00 annui, a decorrere dal 1° gennaio 2004, secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge n. 903/1973.

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 1. Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria.

Comma 14.

Prevede, tra l'altro, che una parte delle maggiori entrate, derivanti dall'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, venga utilizzata, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per il 2007 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, per finanziare un apposito fondo per la concessione di incentivi all'esodo, alla mobilità territoriale, all'assunzione di personale qualificato nell'ambito dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle amministrazioni statali in genere.

Art. 2.

Comma 3.

Apporta modifiche al decreto legislativo n. 112/1999, relativo al riordino del servizio nazionale di riscossione, stabilendo, in particolare, nuove misure di aggio per i concessionari.

Commi 6 e 9.

Modificano il D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) introducendo, tra l'altro, innovazioni nelle procedure esecutive costituite da pignoramenti presso terzi (con esclusione dei crediti pensionistici); stabiliscono, inoltre, il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti di importi superiori a 10.000 euro a beneficiari che risultino inadempienti all'obbligo di versamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo suddetto.

Commi 13, 14, 16 e 17.

La disposizione introduce una significativa innovazione relativa alla possibilità di effettuare, per il pagamento di tutte le entrate spettanti all'Agenzia delle Entrate, una compensazione volontaria, da parte del beneficiario iscritto a ruolo, con eventuali crediti di imposta. Gli enti previdenziali e le altre Agenzie fiscali possono altresì stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate al fine di procedere ad una possibile compensazione nel caso di beneficiari iscritti a ruolo da parte dei predetti enti creditori.

Ugualmente è disciplinato da apposite convenzioni con gli enti interessati il rimborso previsto per l'Agenzia delle entrate relativo agli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione dei contributi (anche previdenziali) e dei premi dovuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. In particolare, il comma 16 chiarisce l'interpretazione autentica del suddetto articolo riguardante i contributi associativi dovuti dagli iscritti alle associazioni sindacali a carattere nazionale e dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro. Anche per tali contributi è possibile applicare l'eventuale compensazione dei crediti.

Comma 29.

Apporta, tra l'altro, ulteriori modifiche, in materia di assegnazioni delle stock-option individuali, all'art. 51, c. 2 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986), come già aveva fatto la legge n. 248/2006 all'art. 36, c. 25. In particolare, detta le condizioni in cui le azioni offerte al dipendente, così come previsto dalla lettera g bis) del c. 2 del suddetto articolo 51, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Comma 110.

Modifica il decreto legislativo n. 124/2004 recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro e prevede che la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza divenga un organo permanente per la elaborazione di orientamenti e priorità dell'attività di vigilanza.

Per i suoi adempimenti la Commissione si avvale anche del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, istituito presso l'INPS, ai sensi del comma 23, art. 1, della legge n. 243/2004.

Dispone, inoltre, che gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possano inoltrare quesiti inerenti la materia previdenziale non più alle Direzioni provinciali del lavoro o alle sedi degli enti di previdenza ma alla Direzione generale, istituita con decreto legislativo n.

124/2004, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con compiti di direzione delle diverse attività ispettive. La Direzione valuta poi l'opportunità di sentire gli enti previdenziali competenti.

Comma 115.

Autorizza un'ulteriore spesa di 170 milioni di euro per gli interventi previsti dall'art. 2, c. 2, del decreto legge n. 451/1998 (contenente disposizioni urgenti per il settore dell'autotrasporto) convertito nella legge n. 40 /1999 relativi all'anno 2005. A tale finalità è destinato l'importo, (pari a 120 mln di euro) previsto dal comma 107 della legge finanziaria 2006, dell'esonero per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super delle imprese di autotrasporto, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro.

Comma 116.

Stabilisce che le aziende colpite dalla crisi del settore avicolo (art. 5, c. 3 bis, decreto legge n. 202/2005, convertito nella legge n. 244/2005 e successive modificazioni) che già godono, fino ad ottobre 2006, di un periodo di sospensione dei contributi possano provvedere al pagamento mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5%.

Comma 149.

Autorizza gli enti pubblici ad avviare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di società cui affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi al fine di ottenere una riduzione dei costi di energia termica ed elettrica.

Commi da 159 a 161.

Stabiliscono particolari restrizioni relative agli incarichi dirigenziali. In particolare, prevede che gli incarichi già disciplinati dall'art. 19, cc. 3, 5 bis, 6 e 8 del decreto legislativo n. 165/2001 cessino, ove non confermati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Comma 163.

Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 286/1999.

Comma 177.

Aumenta a 180 giorni il termine, inizialmente fissato a 120 giorni, dal decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006, per il riordino degli organismi collegiali o monocratici individuati dal suddetto decreto, anche tramite soppressione o accorpamento delle strutture stesse.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2006 "Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006".

Ammette, per l'anno 2006, un'ulteriore quota massima di 350.000 ingressi, concedibili sulla base delle domande di nulla osta al lavoro che risultino regolarmente presentate dai datori di lavoro entro il 21 luglio 2006.

La suddetta quota sarà poi ripartita tra le regioni e province autonome da parte del Ministero della solidarietà sociale.

Decreto legge 13 novembre 2006, n. 279 "Misure urgenti in materia di previdenza complementare".

Apporta modifiche al decreto legislativo n. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) anticipando al 31 dicembre 2006 e al 31 marzo 2007 i termini previsti per l'adeguamento di tutte le forme pensionistiche alle norme dettate dalla COVIP al fine di poter permettere alle forme pensionistiche suddette di ricevere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

Le stesse forme pensionistiche, in regola con l'autorizzazione rilasciata dalla COVIP, ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti.

Il suddetto decreto non è stato convertito in legge nei termini previsti (Comunicato del Ministero della giustizia – G.U. n. 11 del 15.01.2007).

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 novembre 2006 "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2006. Valore definitivo anno 2005".

Determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni nella misura dell'1,7%, per l'anno 2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e del 2% per l'anno 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo).

IL DIRETTORE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Diamanti

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]

Roma, 1-10-2007

PAGINA BIANCA

IV - APPENDICE

BILANCI:

- 1. GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
INTEGRATIVI A FAVORE DEL PERSONALE, art. n. 64,
LEGGE 17 MAGGIO 1999, n. 144**

- 2. FONDO PER L'ASSISTENZA E L'EDUCAZIONE DEGLI
ORFANI DEL PERSONALE DELL'INPS**

- 3. GESTIONE EX SCAU**

**GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI
A FAVORE DEL PERSONALE
ART. 64 LEGGE 17.5.1999, N. 144**

RENDICONTO DELL'ANNO 2006

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 64 della legge 17.5.1999 n. 144 ha soppresso, dal 1° ottobre 1999, il "Fondo integrativo per la copertura degli oneri relativi alla previdenza del personale a rapporto d'impiego" con contestuale cessazione della relativa contribuzione; in favore del personale iscritto, ancora in servizio, è stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico integrativo maturato alla suddetta data.

Per la rilevazione degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici in essere e ai trattamenti erogati successivamente, che restano a carico del bilancio dell'Istituto è stata istituita un'apposita evidenza contabile denominata "Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale".

In generale, a partire dalla suddetta data del 1° ottobre 1999:

- è cessata la contribuzione dovuta al predetto Fondo integrativo;
- è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico maturato sulla base delle anzianità acquisite al 30.9.99 che, peraltro, viene posto in pagamento all'atto della cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio di base;
- è stato introdotto un contributo di solidarietà del 2% in favore del bilancio dell'Ente, determinato, per il personale iscritto, sull'importo dell'integrazione maturata e, per i pensionati, sull'importo del trattamento integrativo in pagamento.

Nell'ambito della nuova contabilità vengono inoltre rilevate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito del soppresso Fondo integrativo del personale INPS.

Dall'anno 2003, è stata prevista la rideterminazione del suddetto contributo di solidarietà per escludere dalla base di calcolo l'importo dell'Indennità Integrativa Speciale di cui alla Legge 27.5.1959, n. 324 e successive modificazioni, poiché quest'ultima non può essere ricompresa nel concetto di prestazione integrativa.

O O O

Prima di procedere all'esame delle voci più significative concernenti i proventi e gli oneri della gestione si ritiene utile segnalare che alla fine dell'anno 2006 sono stati accertati:

- una diminuzione degli iscritti pari a 878 unità (n. 8.410 al 31.12.2005 n. 7.532 al 31.12.2006);
- un aumento del numero dei pensionati di 300 unità in quanto gli stessi sono passati da 27.575 unità alla fine dell'anno precedente a 27.875 unità alla fine dell'anno in corso.

PROVENTI

Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

Indicati in complessivi 220 mgl, si riferiscono per 13 mgl a contributi pregressi e per 207 mgl a versamenti a copertura dei periodi validi ai fini previdenziali.

Come anticipato in premessa, la contribuzione già prevista per il finanziamento del soppresso Fondo integrativo del personale INPS non è più dovuta dal 1° ottobre 1999.

Contributo di solidarietà

Pari a 3,873 mln riguarda per 0,799 mln il contributo a carico degli iscritti e per 3,074 mln il contributo a carico dei pensionati.

Redditi e proventi patrimoniali:

Ammontano a 0,276 mln e rappresentano essenzialmente interessi attivi sulla riscossione di rate di ammortamento di mutui ipotecari.

Poste correttive e compensative delle uscite

Iscritte per 6,790 mln riguardano il recupero di prestazioni.

Variazioni patrimoniali straordinarie

Indicate in 21,695 mln rappresentano il plusvalore su immobili alienati e l'eccedenza del Fondo ammortamento relativo agli immobili trasferiti al FIP.

Trasferimento dal fondo orfani.

Indicato in 632 mgl costituisce l'eccedenza dei movimenti di entrata su quelli di uscita del Fondo orfani per la quota parte commisurata alle contribuzioni dei dipendenti iscritti anche al soppresso Fondo di previdenza (22,06%). Tale importo è destinato a favore di quest'ultimo Fondo e, quindi, alla Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 355/1998.

ONERI**Oneri per il personale in quiescenza**

Pari a complessivi 123,108 mln si riferiscono agli oneri per i trattamenti pensionistici integrativi ed ai trattamenti di famiglia a favore del personale in quiescenza dell'Istituto.

Oneri di pertinenza dell'anno per liquidazioni in capitale impegnate in precedenti esercizi

L'importo di 2,081 mln rappresenta la quota di competenza economica 2006 delle liquidazioni in capitale erogate negli anni 1997, 1998 e 1999 il cui ammontare è stato ripartito, in termini economici, fra più esercizi.

Spese di amministrazione

Indicate in 388 mgl riguardano la quota di pertinenza della gestione delle spese di amministrazione connesse con le operazioni di cessione degli immobili alienati alla SCIP ed afferenti agli investimenti patrimoniali unitari.